



Novembre 2017

---

## **Disposizioni esecutive relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia**

### **Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)**

Commenti

---

# Indice

1.	Osservazioni introduttive.....	1
2.	Linee generali del progetto.....	1
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni.....	1
4.	Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	1
5.	Rapporto con il diritto europeo.....	1
6.	Commento ai singoli articoli .....	2
7.	Commento agli allegati.....	6

## **1. Osservazioni introduttive**

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha adottato la revisione totale della legge sull'energia (LEne) (FF 2016 6921) che implica l'adeguamento di altre undici leggi federali. Il Popolo ha approvato questo progetto il 21 maggio 2017. Le modifiche a livello di legge hanno ripercussioni su diverse ordinanze<sup>1</sup>, tra cui l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn; RS 730.01). Per ragioni di chiarezza, viene anche colta l'opportunità di trasferire le disposizioni concernenti gli impianti, i veicoli e gli apparecchi in una nuova ordinanza. L'ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie che ne deriva costituisce parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanze resi necessari dalla nuova LEne.

## **2. Linee generali del progetto**

Le disposizioni concernenti gli impianti, i veicoli e gli apparecchi finora contenute nell'OEn sono riunite in un'ordinanza separata. Lo scopo di questa nuova ordinanza è quello di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e aumentarne l'efficienza energetica. Dal punto di vista contenutistico, gli adeguamenti sono di lieve entità rispetto all'OEn in vigore. La nuova ordinanza presenta tuttavia una classificazione leggermente diversa.

## **3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni**

Le modifiche a livello di ordinanza non hanno ripercussioni finanziarie, sul personale o altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni.

## **4. Ripercussioni su economia, ambiente e società**

Dal punto di vista contenutistico, la nuova ordinanza comporta pochi cambiamenti rispetto all'OEn in vigore. Le modifiche hanno dunque ripercussioni molto limitate su economia, ambiente e società.

## **5. Rapporto con il diritto europeo**

Le disposizioni concernenti gli apparecchi devono agevolare, oltre al risparmio di energia, in particolare anche il commercio con l'UE, recependo i regolamenti dell'UE ed eliminando così gli ostacoli al commercio. L'adeguamento al diritto europeo avviene secondo i principi sanciti nella legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). La Svizzera recepisce tra l'altro le prescrizioni dell'UE relative alle esigenze per la commercializzazione di apparecchi; fatta eccezione per le deroghe menzionate nell'ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). Nell'ambito dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81), la Svizzera e l'UE si sono inoltre impegnate al reciproco riconoscimento di verifiche e certificati.

---

<sup>1</sup> Cfr. le informazioni dettagliate sulla situazione iniziale nei commenti alla revisione totale dell'ordinanza del novembre 2017 sull'energia (OEn).

## 6. Commento ai singoli articoli

Secondo l'articolo 44 capoverso 1 LEne, il Consiglio federale emana prescrizioni, ai fini della riduzione del consumo di energia, per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie.

Le disposizioni dell'OEn finora in vigore subiscono solo lievi modifiche materiali o rimangono invariate. Le modifiche di natura puramente redazionale o riguardanti una diversa classificazione sono illustrate solo a grandi linee nei prossimi capitoli.

### Capitolo 1: Disposizioni generali

#### Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

Il capoverso 1 sancisce lo scopo dell'ordinanza, ovvero ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e aumentarne l'efficienza energetica.

Il capoverso 2 precisa poi il campo d'applicazione materiale e territoriale: l'ordinanza si applica a impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e ai loro componenti prodotti in serie che consumano notevoli quantità di energia e che sono commercializzati o ceduti in Svizzera.

#### Art. 2 Definizioni

L'articolo 2 lettere a e b riprende il contenuto del finora vigente articolo 1 lettere p e q dell'OEn, che definisce la commercializzazione e la cessione, rimasto invariato sul piano materiale per i seguenti motivi.

La legislazione svizzera in materia di energia persegue, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere l'impiego parsimonioso e razionale di energia tramite il miglioramento dell'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie. Per raggiungere l'obiettivo, il Consiglio federale può da un lato emanare disposizioni concernenti le esigenze di efficienza energetica per la commercializzazione e la cessione di impianti, veicoli e apparecchi, e, dall'altro, fare in modo che i consumatori, tramite prescrizioni a favore di indicazioni unitarie e paragonabili (etichettaEnergia), siano informati e possano tenere in considerazione queste indicazioni al momento della decisione d'acquisto (art. 1 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con art. 5 cpv. 1 lett. a LEne).

Questi due strumenti funzionano soltanto se i consumatori conoscono le caratteristiche di efficienza energetica di un prodotto già al momento della decisione d'acquisto; che per esperienza viene presa spesso già molto prima dell'acquisto vero e proprio. Se in un annuncio un apparecchio viene offerto e messo in vendita a un determinato prezzo con determinate caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e se il consumatore si reca in un negozio per l'acquisto del prodotto, ben difficilmente nel negozio si lascerà influenzare nella sua decisione di acquisto dalle indicazioni concernenti l'efficienza energetica. Le prescrizioni o le informazioni previste dalla legislazione in materia di energia non sono quindi prese in considerazione. Per contro, se il consumatore dispone delle informazioni specifiche in materia energetica al momento della scelta di uno o più impianti, veicoli e apparecchi, può già tenerne conto con largo anticipo nella sua decisione d'acquisto, così come auspicato dal legislatore. Queste indicazioni producono quindi il loro effetto solo se il consumatore ne dispone al più tardi nel momento in cui decide che apparecchio acquistare. La parità di trattamento tra offerta e commercializzazione garantisce quindi il raggiungimento della volontà del legislatore.

Si può quindi parlare di offerta ai sensi della legislazione in materia di energia, se un fornitore presenta un apparecchio specificato o specificabile in un mezzo di comunicazione affinché un consumatore medio prenda o possa prendere una decisione d'acquisto. Se le prescrizioni di diritto energetico non sono soddisfatte in questo momento, ma solo successivamente, tali prescrizioni non producono il loro effetto.

L'offerta di cui si parla nella legislazione in materia di energia si distingue quindi in maniera sostanziale dall'offerta secondo il diritto privato sancita nel codice delle obbligazioni: le disposizioni dell'OEEne mirano, come illustrato, a far sì che il potenziale consumatore disponga al momento della decisione d'acquisto di tutte le indicazioni necessarie sotto il profilo energetico. Le disposizioni di diritto privato (invito ai clienti a fare un'offerta), invece, puntano a proteggere il fornitore e a procurargli più ordini di quelli che può soddisfare.

## **Capitolo 2: Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

### **Sezione 1: Impianti e apparecchi prodotti in serie e i loro componenti prodotti in serie**

#### **Art. 3            Condizioni generali**

L'articolo 3 stabilisce che gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti soltanto se questi prodotti (a) adempiono le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia, (b) sono stati sottoposti alla procedura di omologazione energetica (procedure di valutazione della conformità); e (c) sono muniti dell'etichettaEnergia che fornisce le indicazioni relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.

#### **Art. 4            Esigenze minime**

Il capoverso 1 rinvia agli allegati per quanto concerne le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie.

Il capoverso 2 riprende il contenuto del finora vigente articolo 10 capoverso 6 dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali.

#### **Art. 5            Procedura di valutazione della conformità**

Il capoverso 1 riprende il contenuto del finora vigente articolo 1 lettera i dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. Per i dettagli si rinvia agli allegati.

Il capoverso 2 sancisce esplicitamente che la procedura di valutazione della conformità deve soddisfare una delle procedure previste all'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2009/125/CE<sup>2</sup>.

Pertanto si può applicare il sistema di controllo interno della progettazione descritto nell'allegato IV della direttiva o il sistema di gestione descritto nell'allegato V.

#### **Art. 6            Etichettatura**

I capoversi 1 e 2 riprendono il contenuto del finora vigente articolo 11 capoversi 1 e 2 dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Per le particolarità e i dettagli si rinvia agli allegati.

Il capoverso 3 sancisce esplicitamente che chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve provvedere affinché l'etichettaEnergia (a) figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti

---

<sup>2</sup> Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

forniti con essi nonché (b) sia apposta in modo ben leggibile nei documenti di vendita (prospetti e nel materiale promozionale) e nelle pubblicità relative alla vendita.

Il capoverso 4 precisa che, nei documenti di vendita di cui al capoverso 3 lettera b, in alternativa la classe di efficienza energetica può essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta Energia. Inoltre specifica che deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l'indicazione prezzo.

#### **Art. 7 Dichiarazione di conformità**

Il nuovo articolo 7 riprende i numeri concernenti la dichiarazione di conformità disciplinati in maniera identica negli attuali allegati.

Il capoverso 1 riprende il contenuto del finora vigente articolo 10 capoverso 2 lettera a dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

Il capoverso 2 riprende il contenuto del finora vigente articolo 10 capoverso 3 primo periodo dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Sancisce esplicitamente quali indicazioni deve contenere la dichiarazione di conformità. Finora queste informazioni figuravano nelle singole appendici mentre ora, per motivi di tecnica legislativa, devono essere riprese nel testo nell'ordinanza.

Il capoverso 3 prevede ora la possibilità di rilasciare un'unica dichiarazione di conformità qualora un impianto o un apparecchio sia assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità.

Il capoverso 4 riprende il contenuto del finora vigente articolo 10 capoverso 4 dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

#### **Art. 8 Documenti tecnici**

Il nuovo articolo 8 riprende i numeri concernenti i documenti tecnici disciplinati in maniera identica negli attuali allegati.

Il capoverso 1 riprende il contenuto del finora vigente articolo 10 capoverso 2 lettera b dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

Il capoverso 2 riprende il contenuto del finora vigente articolo 10 capoverso 3 primo periodo dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Sancisce esplicitamente quali indicazioni devono contenere i documenti tecnici. Finora queste informazioni figuravano nelle singole appendici mentre ora, per motivi di tecnica legislativa, devono essere riprese nel testo nell'ordinanza.

Il capoverso 3 riprende il contenuto del finora vigente articolo 10 capoverso 3 secondo periodo dell'OEn senza modifiche materiali.

Il capoverso 4 riprende il contenuto del finora vigente articolo 10 capoverso 4 dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali.

#### **Art. 9 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità**

L'articolo 9 riprende il contenuto del finora vigente articolo 21a dell'OEn senza modifiche materiali.

### **Sezione 2: Automobili prodotte in serie e i loro componenti prodotti in serie**

#### **Art. 10 Etichettatura delle automobili**

Finora l'obbligo di etichettatura era sancito nell'appendice 3.6 dell'OEn, mentre ora è già disciplinato nel testo principale. Dal punto di vista materiale questa disposizione non subisce modifiche sostanziali rispetto al diritto vigente; vengono solo precisate le indicazioni dell'etichetta Energia da segnalare.

**Art. 11**      Informazione del pubblico in merito all'allegato 4.1

Questa disposizione corrisponde in ampia misura all'attuale articolo 22b dell'OEn. Le caratteristiche dei veicoli che l'UFE deve valutare sono leggermente estese. Il pubblico è informato in merito alla valutazione. I complementi che prevedono la possibilità per l'UFE di affidare a terzi questi compiti sono stralciati. Questo è già possibile in virtù dell'articolo 67 della LEn.

**Art. 12**      Disposizioni di esecuzione relative all'allegato 4.1

Dal punto di vista materiale questa disposizione corrisponde all'attuale articolo 28a capoversi 2 e 3 dell'OEn.

**Art. 13**      Commercializzazione e cessione di pneumatici

Questa disposizione rinvia, per la commercializzazione e la cessione di pneumatici di classe C1, C2 e C3 secondo il regolamento (CE) n. 1222/2009, alle esigenze definite nell'allegato 4.2.

### **Capitolo 3: Esecuzione**

**Art. 14**      Controlli e misure

Il capoverso 1 prevede che l'UFE controlli se gli impianti, i veicoli e gli apparecchi commercializzati e ceduti soddisfano le esigenze della presente ordinanza. A parte alcuni lievi adeguamenti redazionali, il tenore di questo capoverso corrisponde a quello del finora vigente articolo 22 capoverso 1 primo periodo dell'OEn.

Il capoverso 2 riprende il contenuto del finora vigente articolo 22 capoverso 1 secondo periodo dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali.

Il capoverso 3 riprende il contenuto del finora vigente articolo 22 capoverso 4 primo periodo dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

**Art. 15**      Competenze speciali nel caso di impianti e apparecchi prodotti in serie

A parte alcuni lievi adeguamenti redazionali, il contenuto dei capoversi 1 e 2 è sostanzialmente immutato dal punto di vista materiale e ripreso dall'attuale articolo 22 capoversi 2 e 3.

Il nuovo capoverso 3 prevede che l'UFE possa inoltre ordinare un'omologazione energetica (valutazione della conformità) qualora (a) dalla prova di cui all'articolo 7 (dichiarazione di conformità) e all'articolo 8 (documenti tecnici) non risulti abbastanza chiaramente che gli impianti o gli apparecchi prodotti in serie non soddisfano le esigenze della presente ordinanza; oppure (b) esista il dubbio che gli impianti o gli apparecchi prodotti in serie non corrispondano alla documentazione presentata.

Il capoverso 4 sancisce chi deve sostenere i costi della valutazione della conformità svolta conformemente al capoverso 3.

Il capoverso 5 riprende il contenuto del finora vigente articolo 22 capoverso 4 secondo periodo dell'OEn senza modifiche materiali.

### **Capitolo 4: Disposizioni penali**

**Art. 16**

L'articolo 16 riprende il contenuto del finora vigente articolo 28 lettera h dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. Le vigenti lettere a e b della disposizione menzionata non vengono invece riprese a livello di ordinanza per motivi di tecnica legislativa, siccome i relativi contenuti materiali sono già coperti dalla disposizione penale sancita nella legge sull'energia (art. 70 cpv. 1 lett. e).

## 7. Commento agli allegati

I seguenti commenti ai singoli numeri valgono in egual misura per tutti gli allegati (ad eccezione degli allegati 4.1 e 4.2). Gli allegati 4.1 e 4.2 riprendono il contenuto degli attuali allegati 3.6 e 3.10 dell'OEn senza modifiche materiali. Il nuovo allegato 4.1 contiene al numero 6.1.2 una precisazione secondo cui per un veicolo ibrido elettrico plug-in deve essere indicato il consumo di energia di entrambi i vettori energetici. Anche questa precisazione, tuttavia, non costituisce una modifica materiale del diritto finora vigente. L'allegato 4.1 non tiene ancora conto della nuova procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) introdotta dall'UE a partire da settembre 2017. Siccome i valori WLTP non sono ancora a disposizione per tutti i modelli, non sarebbe più garantita una comparabilità e la commistione delle procedure di misurazione creerebbe confusione tra i consumatori. Inoltre, il termine transitorio del 1° gennaio 2018 per un cambiamento risulterebbe troppo breve per gli operatori del settore. L'auspicato passaggio definitivo a indicazioni basate sulla WLTP in merito al consumo e ai valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> verrà quindi attuato in una prossima revisione. Fino a quel momento si continuerà a utilizzare i valori del ciclo di guida europeo NEDC (qualora fossero esaminati e ci fosse un'approvazione del tipo di nuovi modelli secondo il ciclo di guida WLTP, dovrà essere effettuata una conversione nei valori NEDC tramite lo strumento di correlazione CO2mpas).

### *Numero 1* Campo d'applicazione

Il numero 1 riprende il contenuto del campo d'applicazione delle appendici finora vigenti e le singole definizioni dell'UE. Tali definizioni venivano già puntualmente riprese nelle appendici finora vigenti, ora dovranno figurare in maniera identica in tutti gli allegati.

### *Numero 2* Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Per le esigenze relative alla commercializzazione, il numero 2 rinvia allo specifico articolo e/o all'allegato del relativo atto europeo.

La legislazione svizzera prevede maggiori esigenze per la commercializzazione di singoli prodotti rispetto all'UE e precisa anche il corrispondente indice dell'efficienza energetica (IEE). Ciò riguarda tuttavia solo le eccezioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 5 dell'ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE; RS 946.513.8).

Qualora, nel pertinente atto europeo, si prevedano già esigenze più severe per la commercializzazione, in questa sede occorre far riferimento all'inasprimento previsto per il futuro.

### *Numero 3* Procedura di valutazione della conformità

Per la nuova procedura di valutazione della conformità, il nuovo numero 3 rinvia ai metodi di misurazione e di calcolo nei pertinenti atti dell'UE. Si deve evitare di rinviare esplicitamente a una norma europea (EN). Le esigenze determinanti sono contenute nel corrispondente atto europeo. Inoltre, il numero 3 prevede anche che i risultati della verifica della conformità (misurazioni e calcoli) confluiscono nei documenti tecnici.

Infine si stabilisce che la verifica della conformità nel quadro dei controlli di mercato avvenga secondo i metodi di misurazione e di calcolo dei rispettivi atti europei. I valori misurati devono rispettare le esigenze previste dall'UE.

### *Numero 4* Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Il numero 4 riprende in ampia misura il contenuto delle appendici finora vigenti relative all'indicazione del consumo di energia e all'etichettatura.



Qualora, nel pertinente atto europeo, si prevedano già esigenze più severe per l'etichettatura (p. es. se variano le classi di efficienza sull'etichetta Energia), in questa sede occorre far riferimento all'inasprimento previsto per il futuro.

#### *Numero 5 Disposizioni transitorie*

Il numero 5 riprende in maniera invariata dal punto di vista materiale i contenuti delle disposizioni transitorie delle appendici finora vigenti, ma con una formulazione uniforme.

#### Osservazioni relative ai rinvii a atti giuridici dell'UE:

Gli atti giuridici dell'UE vengono spesso modificati. Nel testo degli atti svizzeri si rimanda tuttavia solo agli atti di base del diritto dell'UE. Nelle note a piè di pagina viene indicato quali modifiche (ad esempio con una formulazione del tipo «modificato da ultimo dal ...») degli atti giuridici di base dell'UE si applicano in Svizzera.

Siccome gli atti giuridici di modifica dell'UE – in modo diverso dalla prassi usuale per gli atti svizzeri – non vengono integrati negli atti giuridici di base dell'UE, occorre consultare sia l'atto giuridico di base che l'atto di modifica determinante, per ritrovare nel testo il passaggio effettivamente menzionato. Sul sito EUR-Lex, la piattaforma di accesso al diritto dell'UE<sup>3</sup>, è pure disponibile una «versione consolidata» dell'atto giuridico dell'UE, che fino a una determinata data ha integrato le modifiche. In queste «versioni consolidate», tuttavia, si indica espressamente che il testo in questione serve soltanto per scopi informativi, senza nessun effetto giuridico. Gli organismi dell'UE declinano qualsiasi responsabilità per i contenuti. Le versioni vincolanti degli atti giuridici, compresi i preamboli, sono pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono disponibili sul sito EUR-Lex.

---

<sup>3</sup> <http://eur-lex.europa.eu>